

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 9115	19/10/2022	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sezione	



Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ufficio del Procuratore della Repubblica - Giuseppe AMATO

Ai Signori Procuratori Aggiunti	
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	SEDE
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	
Al Signor Dirigente Amministrativo [<i>con preghiera di inoltrare al personale amministrativo interessato</i>]	
Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del ROS di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale [<i>con richiesta di inoltrare ai restanti Comandi della Regione</i>]	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di	BOLOGNA
[<i>con richiesta di inoltrare ai comandi della Provincia</i>]	
Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale delle Province della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
[<i>con richiesta di inoltrare ai comandi delle rispettive Province</i>]	
Al Signor Direttore Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia	REGIONE EMILIA ROMAGNA/BOLOGNA

Al Signor Direttore Provinciale Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Sanità Pubblica di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale di	BOLOGNA
Al Signor Direttore dell'Ufficio Dogane di	BOLOGNA
Al Sig. Direttore Territoriale del Lavoro di	BOLOGNA
Al Sig Comandante dei Vigili del Fuoco di	BOLOGNA
e, per conoscenza:	
Al Signor Procuratore Generale di	BOLOGNA

Oggetto: decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa [cd. Riforma Cartabia]. Novità sostanziali e processuali: in particolare, procedibilità a querela; fatto di particolare tenuità; persona offesa e querelante, dichiarazione/elezione di domicilio; partecipazione a distanza; registrazioni audiovisive degli atti.

[GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38]
Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022

Con la presente nota di indirizzo [la prima di altre che seguiranno a breve ad opera dello scrivente; mentre la collega Plazzi è incaricata di specificamente affrontare le problematiche indotte dal *novum* in materia di citazione diretta a giudizio e di predisporre un modulo uniforme per l'avviso *ex* articolo 415 *bis* c.p.p.; i colleghi Caleca e Russo, le questioni organizzative afferenti gli Uffici DAS; ancora, la collega Russo, le tematiche della nuova disciplina della conversione della pena pecuniaria], si vogliono segnalare alcuni degli interventi realizzati con la Riforma Cartabia che meritano una condivisa soluzione organizzativa e, soprattutto, una particolare attenzione, soprattutto per i fascicoli ancora in fase di indagine, onde evitare di non realizzare le finalità sottese alla riforma.

Qui, ci si limita ad alcune delle tematiche che impongono mutamenti nelle prassi operative finora in uso.

Si è peraltro in attesa di circolari esplicative da parte del Ministero della giustizia.

Introduzione per taluni reati della procedibilità a querela.

L'intervento è di ampia portata. Si rinvia in proposito agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo attuativo.

Solo a titolo esemplificativo, di particolare rilievo, è l'intervento sul reato di lesioni personali [articolo 582 c.p.], divenuto procedibile a querela di parte, ma rimanendo procedibile d'ufficio, ai sensi del nuovo comma 2, "se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità". Quindi, è procedibile a querela, esemplificando, in caso di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai quaranta giorni.

In conseguenza della modifica sulla procedibilità è da ritenere che il reato di lesioni, nei termini in cui è divenuto procedibile a querela con il *novum* normativo, è ormai attribuito alla competenza del giudice di pace, nei limiti e giusta il criterio attributivo della competenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 [“per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente...”].

Infatti, l'articolo 4 cit. attribuisce, per quanto interessa, al giudice di pace la cognizione del reato di cui all'articolo 582 c.p. in tutte le ipotesi di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, ad eccezione di quelle espressamente indicate (tra cui non è ricompresa quella delle lesioni con prognosi non superiore a giorni quaranta) [arg. ex Sezione I, 3 luglio 2008, Confl. comp.in proc. Morgasni].

Ciò è di immediato rilievo per la polizia giudiziaria, ai fini della predisposizione della notizia di reato, ma anche per i magistrati dell'Ufficio.

A tal ultimo riguardo, per i fascicoli pendenti in fase di indagine, commessi prima del *novum* normativo, impregiudicato quanto si dirà *infra* in punto di disciplina transitoria, onde evitare inutili trasmissioni all'Ufficio del Giudice di pace, la definizione competerà al singolo magistrato, con l'unica eccezione dell'ipotesi in cui debba procedersi all'esercizio dell'azione penale, nel qual caso il fascicolo, completato con l'atto di esercizio dell'azione penale, sarà rimesso, per l'ulteriore corso, alla Segreteria dell'Ufficio Giudice di pace, coordinato dal Procuratore aggiunto dottoressa Plazzi.

In ogni caso, per tali fascicoli e per quelli per cui si è già esercitata l'azione penale prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo [per i quali ultimi fascicoli, in ragione del *tempus regit actum* e della *perpetuatio iurisdictionis* non potrà porsi un problema di “competenza”], la disciplina sanzionatoria applicabile sarà quella più favorevole, ossia quella di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 [v., sotto diversi profili, Sezione VI, 3 marzo 2020, B.; Sezione II, 19 dicembre 2005, Ballini; Sezione IV, 28 ottobre 2005, PG in proc. Bourzama, con la precisazione che, in materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del *favor rei*, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità].

E' divenuto procedibile a querela il reato di lesioni stradali gravi o gravissime ex articolo 590 bis c.p.. Si procede tuttavia d'ufficio se concorre una delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo 590 bis [ad esempio, abuso di alcool o alterazione da uso di sostanze stupefacenti].

Soprattutto, è divenuto procedibile a querela il reato di furto. Il furto però rimane procedibile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 624, comma 3, c.p.” se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”. La procedibilità d'ufficio, quindi, è mantenuta solo per le circostanze che connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa del patrimonio pubblico e, comunque, ad una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta [così, nella Relazione illustrativa].

Di rilievo in proposito sono le disposizioni transitorie previste in materia di modifica del regime di procedibilità, contenute nell'articolo 85 del decreto legislativo:

“1 Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della

querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero".

È importante quindi provvedere, giusta il disposto del citato comma 2, ultimo periodo, ad "informare" la persona offesa del mutamento della procedibilità, con invito nel caso a presentare la querela. E' adempimento che deve necessariamente precedere l'eventuale esercizio dell'azione penale, per ovvie esigenze di economia processuale e di doveroso rispetto delle regole, con invito a ciascuno dei colleghi a procedere a valutazione dei fascicoli di interesse.

Sotto questo profilo, il Procuratore aggiunto dottoressa Plazzi, delegata alla Sezione dibattimentale, è pregata di promuovere una verifica sui fascicoli "pendenti" in quell'Ufficio, non ancora trasmessi al Tribunale, onde sollecitare l'esecuzione del detto adempimento informativo, di guisa che, in difetto di esercizio della facoltà di querelarsi da parte della persona offesa informata, possa procedersi a richiedere l'archiviazione.

Il mutamento del regime di procedibilità, in ragione della richiamata norma transitoria, deve essere peraltro apprezzato dalla polizia giudiziaria che raccoglie la denuncia/querela.

Ampliamento della causa estintiva del fatto di particolare tenuità.

Si è intervenuti sul primo e sul secondo comma dell'articolo 131 *bis* c.p. in una triplice direzione:

1) estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (primo comma); 2) attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma); 3) esclusione del carattere di particolare tenuità dell'offesa – e, pertanto, dell'applicazione dell'istituto – in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (secondo comma).

Nel complesso, comunque, un ampliamento generale dell'istituto, giacchè i reati oggi esclusi già in precedenza difficilmente potevano condurre ad un giudizio positivo tale da consentire il ricorso al beneficio.

In dettaglio, la norma dettata dall'articolo 131 *bis* c.p., per quanto interessa, è così modificata:

"1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può inoltre essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 558 -*bis*, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo

comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, nonché dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 600 ter, primo comma, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58...*Omissis.*”-

Di particolare importanza, ripetesi, è il primo intervento, realizzato sostituendo nel primo comma dell'articolo 131 bis c.p. le parole “pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni” con le parole “pena detentiva non superiore nel minimo a due anni”.

Per effetto dell'intervento di riforma, la causa di non punibilità vedrà esteso il proprio ambito di applicazione, con positivi effetti deflativi sul sistema processuale e sulla sua complessiva efficienza, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Finora, infatti, la causa di non punibilità ha avuto un ambito di applicazione molto più ristretto riguardando i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché, per effetto di una sentenza della Corte costituzionale (n. 156/2020), i reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche quando il massimo edittale di quella pena è superiore a cinque anni (è ad esempio il caso della ricettazione di particolare tenuità, ex articolo 648, comma 2, c.p., oggetto del giudizio di legittimità costituzionale che ha dato luogo alla citata sentenza).

Con la modifica normativa, la causa di non punibilità potrà applicarsi in relazione ai reati puniti con pena detentiva edittale determinata nel minimo in misura non superiore a due anni, indipendentemente dall'entità del massimo edittale della stessa pena detentiva.

E' evidente la necessità di soffermarsi, già in fase di indagine, prima dell'esercizio dell'azione penale, sulla possibilità di chiedere l'archiviazione ex articolo 131 bis c.p., avendo riguardo agli innovati, più favorevoli presupposti, in linea con il *favor* che questo Ufficio ha sempre avuto per l'istituto e le sue finalità deflative [cfr. il protocollo con il Tribunale, che all'evidenza dovrà essere aggiornato]

Ai fini dell'applicazione più estesa dell'istituto manca una disciplina transitoria, e ciò significa che deve farsi applicazione dei principi generali in tema di successione delle norme nel tempo (cfr. articolo 2, comma 4, del Cp) per verificare se e in che termini l'istituto possa applicarsi ai procedimenti in corso.

A tal riguardo, non sembra discutibile che tra le “disposizioni più favorevoli al reo”, cui si riferisce la citata norma codicistica, debbano rientrare non solo quelle concernenti in senso stretto la misura della pena, ma anche quelle che, riguardando ulteriori e diversi profili (qui, la configurabilità di una causa di punibilità), ineriscono al complessivo trattamento riservato al reo [per utili spunti, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 393 del 2006].

In questa prospettiva, ai fini dell'applicabilità retroattiva del *novum* normativo occorre partire dal rilievo che le più recenti pronunce della CEDU, della Corte costituzionale [cfr. ad esempio, la sentenza n. 236 del 2011] e della Corte di cassazione accreditano la conclusione che, mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole costituisce un valore assoluto ed inderogabile, quello della retroattività della *lex mitior* è suscettibile di limitazioni e deroghe

legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo.

Ebbene, non sembra che l'esigenza deflattiva che sta in tutta evidenza alla base dell'istituto [in forza della quale questo sarebbe da ritenere inapplicabile laddove, nelle more, il processo abbia avuto il suo corso e si sia concluso con una pronuncia affermativa di responsabilità] possa ragionevolmente condurre interpretativamente ad una soluzione negativa per i fatti pregressi tuttora *sub iudice*, giacché a tale esigenza si affianca anche l'altra che vuole soddisfare il principio di proporzione evitando l'applicazione della sanzione penale per fatti bagatellari.

Nessun dubbio, pertanto, sull'applicabilità dell'istituto sia ovviamente in fase di indagine, ma anche in ogni grado del giudizio di merito e, in particolare, nel giudizio di appello.

Per completezza, va ricordato che, in punto di determinazione dei limiti edittali di pena per l'accesso all'istituto, va piuttosto ricordato che, di recente, è stato esattamente chiarito che l'articolo 131 *bis* c.p., nel definire il limite di pena considerato ostativo all'operatività della causa di non punibilità dallo stesso contemplata, evoca la pena detentiva "prevista" per il singolo reato, riferendosi quindi alla pena editale stabilita dalla norma incriminatrice e non a quella in concreto irrogata, dovendosi peraltro considerare in proposito le sole circostanze indicate nel comma 4 dello stesso articolo 131 *bis* del Cp [circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e circostanze ad effetto speciale] tra le quali non sono annoverabili le diminuenti premiali [nella specie, quella derivante dal rito abbreviato] [Sezione V, 27 marzo 2019, Pelizzari ed altro].

Proprio l'applicazione retroattiva del *novum* impone la medesima soluzione organizzativa di cui si è detto relativamente alle ipotesi di ampliamento delle condizioni di procedibilità. I colleghi vorranno cioè verificare, tra i fascicoli pendenti, quelli che possano rientrare nel *range* dell'innovata disposizione, onde evitare inutili esercizi dell'azione penale, destinati magari a concludersi con la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Per i fascicoli pendenti presso la Sezione dibattimentale, il Procuratore aggiunto dottoressa Plazzi vorrà attivare una rinnovata valutazione dei fascicoli potenzialmente ricomprendibili nell'ambito di applicazione della causa di non punibilità

L'importante modifica in forza della causa di non punibilità, che estende anche al comportamento susseguente al reato la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, attribuisce un rilievo significativo alla polizia giudiziaria che procede in ordine alla vicenda, nel senso che nell'informativa di reato risulterebbe di notevole ausilio un approfondimento – laddove possibile- su tal profilo, magari in occasione dell'acquisizione di informazioni *ex* articolo 350 c.p.p.

Persona offesa e querelante

Per il querelante di rilievo la previsione dell'obbligo [non sanzionato però con l'inammissibilità della querela] di dichiarare o eleggere domicilio.

La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 153 *bis* c.p.p. [*Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante*]:

“1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-*bis*, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione

può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.”.

E' disposizione di cui devono tenere conto anche gli organi di polizia giudiziaria che ricevono la querela, e che devono quindi invitare il querelante a dichiarare o eleggere domicilio, facendo menzione nell'informativa di avere assolto a tale incombenza.

Inoltre, rileva ai fini della notifica dell'avviso *ex* articolo 408 c.p.p. In buona sostanza, ove sia stato nominato un difensore, la notifica sarà fatta presso quest'ultimo; mentre, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

Per la persona offesa è prevista la facoltà [non l'obbligo, a meno che non sia querelante] di dichiarare o eleggere domicilio.

Secondo il nuovo comma 1 *bis* dell'articolo 90 c.p.p. viene infatti previsto che: “La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

Proprio in ragioni di tali modifiche, sono state modificate, implementandole, le informazioni alla persona offesa [in ipotesi anche querelante], che alla medesima vanno fornite sin dal primo contatto con l'autorità procedente.

Va quindi integrato il modulo in uso, a seguito delle modifiche intervenute sull'articolo 90 *bis* c.p.p., di cui si riporta il testo:

“all'articolo 90-*bis*, comma 1:

- 1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-*bis*) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;
a-*ter*) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-*quater*) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

- a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente:»;
- 2) alla lettera *n*) le parole: «, o attraverso la mediazione» sono soppresse;
 - 3) dopo la lettera *n*) è inserita la seguente: «*n-bis*) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela:»;
 - 4) alla lettera *p*), dopo le parole: «alle vittime di reato» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
 - 5) dopo la lettera *p*) sono aggiunte le seguenti: «*p-bis*) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela».

La previsione di cui alla lettera *n-bis*) si spiega in ragione della modifica della disciplina della remissione di querela [articolo 152 c.p.p.; ma cfr. anche 133 c.p.p.], laddove ora si prevede che vi è remissione tacita della querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.

La previsione di cui alla lettera *p-bis*) si spiega anche in ragione del fatto che, in tema di remissione della querela, l'innovato articolo 152 c.p. prevede la remissione tacita della querela quando il querelante ha partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo.

L'implementazione del modulo informativo *ex* articolo 90 *bis* c.p.p. è in grado di soddisfare anche la previsione contenuta nel nuovo articolo 90 *bis.1* c.p.p., secondo cui la vittima del reato [la cui nozione è rinvenibile nell'articolo 42, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo in esame] sin dal primo contatto con l'autorità procedente, va informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

Pur se per l'effettiva operatività delle disposizioni in materia di giustizia riparativa è oggetto di apposita disciplina transitoria, che ne differisce l'entrata in vigore all'espletamento di tutta una serie di attività prodromiche e strumentali [articolo 92 s. del decreto legislativo], è opportuno comunque implementare il modulo informativo, proprio nella prospettiva del lasso temporale intercorrente tra gli avvertimenti e l'attuazione effettiva, che consiglia di valorizzare l'adempimento proprio avendo riguardo alla evoluzione delle vicende processuali.

Si propone in allegato ipotesi di modulo informativo per l'Ufficio e la polizia giudiziaria [allegato I].

Ai fini delle notificazioni, per il personale di Segreteria, va comunque ricordata la disciplina transitoria [articolo 86 del decreto attuativo] in materia di notificazione al querelante, per le querele presentate precedentemente all'entrata in vigore del decreto.

Partecipazione a distanza

Nell'ottica della semplificazione, speditezza e razionalizzazione, ci si è mossi nella direzione di favorire la partecipazione a distanza ad atti e ad udienze.

Impregiudicate le disposizioni riguardanti il giudice, qui interessa soffermare l'attenzione sulla estensione della partecipazione a distanza – sempre sull'indefettibile presupposto del consenso delle parti- anche ad atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.

Ciò vale in particolare per le sommarie informazioni testimoniali, il conferimento di incarico, l'interrogatorio dell'indagato [cfr. gli articoli 350, comma 4 *bis*, c.p.p.: quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-*ter*.; 360, comma 3 *bis*, c.p.p.: il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti; 370, comma 1 *bis*, c.p.p.: quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1].

Lo strumentario a disposizione non crea ragionevolmente problemi attuativi. Per quanto attiene l'Ufficio della Procura, eventuali problematiche dovranno essere segnalate, per tempo, all'Economo e al MAGRIF, la cui attività sarà coordinata dal Procuratore aggiunto dottor Caleca.

Ritengo che anche le forze di polizia – con le dotazioni introdotte durante il periodo di emergenza da COVID- siano in grado di avvalersi di uno strumentario adeguato.

Sulla partecipazione a distanza, v. anche *infra*, a proposito della convalida dell'arresto o del fermo.

Registrazione audio video degli atti

E' stato modificato il sistema di documentazione degli atti processuali, tenendo conto per un verso delle risorse tecniche oggi disponibili per una riproduzione non solo cartacea del relativo andamento, e per l'altro della garanzia che tale metodica documentale rappresenta.

Tale modalità riguarda anche specificamente l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria [tra l'altro, per le attività del giudice, il disposto dell'articolo 30, comma 1, lettera i), del decreto, è stato differito quanto ad operatività dall'articolo 94 dello stesso decreto].

Si riporta la normativa di più immediato interesse.

In primo luogo, quella generale sulle modalità di documentazione degli atti, contenuta nell'articolo 134 c.p.p.:

“1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica".

Particolare rigore caratterizza l'interrogatorio di persona in stato di detenzione [articolo 141 *bis* c.p.p.]:

"1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".

Per l'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, provvedono rispettivamente, gli articoli 351 e 362 c.p.p.

In particolare, secondo il comma 1 *quater* di entrambe le disposizioni: "alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica".

In termini più generali, per la documentazione dell'attività di polizia giudiziaria, vale il disposto dell'articolo 357 c.p.p., secondo il quale:

"...*Omissis*:

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

- a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
- d) perquisizioni e sequestri;
- e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
- f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria...*Omissis*".

Per il pubblico ministero, in generale, vale il disposto dell'articolo 373 c.p.p., secondo il quale:

“1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

- a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
- b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
- c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
- d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
- d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere *b)* e *d-bis)*, si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera *d)*, si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero”.

Bisogna porsi il problema della disponibilità dello strumentario necessario. Il Procuratore aggiunto dottor Caleca, che ha già seguito la tematica della predisposizione dei locali all'uso utilizzabili [ma in vero le registrazioni possono essere fatte anche in qualsiasi altro locale idoneo allo scopo] è pregato di seguire il tema, unitamente al MAGRIF e all'Economato, one predisporre eventuali richieste di fornitura al Ministero, anche ai fini dell' approvvigionamento di supporti digitali [chiavette usb, cd-rom e dvd] necessari per conservare le registrazioni degli atti].

In ogni caso, ci si può avvalere anche dello strumentario tecnico a disposizione delle forze di polizia incaricate delle indagini, con funzione di supporto ed ausilio, consentite dalle norme.

Dichiarazione ed elezione di domicilio

La normativa di più immediato interesse su cui merita soffermare l'attenzione riguarda il *novum* introdotto per la dichiarazione/elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagini/imputato.

Rilevano in particolare le seguenti disposizioni:

articolo 349 c.p.p. [Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone]

...*Omissis*...

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma

dell'articolo 161 nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

articolo 161 c.p.p. [domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni].

01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.

2. *abrogato.*

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadatte, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

articolo 28. disp. att.c.p.p. [Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio]

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

1-bis Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.

Sono norme di immediato rilievo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero, che dovranno redigere un verbale di dichiarazione/elezione di domicilio compiuto e completo, specie con riferimento all'episodio oggetto di indagine, che va circostanziato in modo pertinente nel verbale, onde garantire una consapevole dichiarazione/elezione di domicilio rispetto ad un determinato "fatto" oggetto di interesse investigativo.

Inoltre, di immediato rilievo è il rispetto della disciplina sulla nomina del difensore d'ufficio con la relativa informata comunicazione alla persona. Anche dell'assolvimento dell'incombente deve essere data contezza nel verbale.

La disciplina normativa, in buona sostanza, vuole garantire da un lato la conoscenza "informata" del procedimento da parte dell'indagato e, dall'altro, proprio sul presupposto di un'informazione consapevole, una sicura e attendibile notificazione degli atti, che consenta il corretto e sollecito svolgimento del procedimento.

Queste finalità vanno perseguite solo se ed in quanto le modalità di domicilio/elezione di domicilio siano effettuate con attenzione. Anticipo fin d'ora che le inosservanze porteranno la restituzione dell'informativa all'organo di polizia giudiziaria inottemperante o disattento.

L'importanza di quanto detto emerge dalla Relazione illustrativa della riforma Cartabia, laddove si è chiarito che "... si è espressamente previsto ... che la polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato lo avverta che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Il tutto purché in questo momento si sia in grado di indicare all'imputato anche le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, in quanto si deve trattare di un avviso identico a quello che l'imputato riceverebbe con la prima notifica. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è avvertito che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento".

Si riportano le altre disposizioni riformate di interesse nella materia:

articolo 162 c.p.p.[Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto].

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

4 *bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto quando il difensore, appena avuta conoscenza della elezione di domicilio, ha dichiarato all'autorità che procede di non accettare la domiciliazione. Nella medesima dichiarazione il difensore attesta anche l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Articolo 164 c.p.p. [Durata del domicilio dichiarato o eletto].

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.

Inoltre, è importante richiamare la nuova modalità di invio dell'informazione di garanzia, realizzata intervenendosi sull'articolo 369 c.p.p.:

all'articolo 369 c.p.p.:

1) al comma 1, le parole: «invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,» sono sostituite dalla seguente: «notifica»;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: «1-*ter*. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

L'intervento sull'articolo 369 c.p.p., in punto di inoltro dell'informazione, come precisato nella Relazione informativa, “è diretto ad attribuire al momento in cui viene inviata alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia la valenza propria di una prima notificazione ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., proprio in considerazione del fatto che l'informazione di garanzia è usualmente il primo atto con cui si stabilisce un contatto tra indagato e autorità. Peraltro, la previsione, certamente anomala, per cui in questo caso la comunicazione dovrebbe d'ordinario (fuori dei casi indicati al comma 2) essere effettuata solo a mezzo posta, deve essere superata, anche per evitare il rischio che non si intenda se quella resti (seppure con quelle modalità) una prima notifica oppure no”.

Sulla disciplina delle notificazioni, come concordato in sede di riunione di Ufficio, il Procuratore aggiunto dottoressa Plazzi provvederà a curare l'aggiornamento dei compiti di segreteria, uniformandoli con eventuale modulistica, curando in particolare modo il tema delle comunicazioni e notificazione.

Si propone comunque in allegato ipotesi di modulo di dichiarazione/elezione di domicilio utilizzabile, con i dovuti aggiustamenti, per l'Ufficio e la polizia giudiziaria [allegato 2].

Modifiche in materia di arresto in flagranza e fermo.

L'articolo 19 del decreto legislativo attuativo è dedicato alla disciplina dell'arresto in flagranza e fermo con particolare riguardo alla comunicazione scritta che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo consegnano all'arrestato o al fermato.

In particolare, è stata modificata la disciplina della comunicazione scritta [redatta in forma chiara e precisa, e eventualmente tradotta, se l'arrestato o fermato non conosce la lingua italiana] che la polizia giudiziaria operante deve consegnare all'interessato informandolo delle sue facoltà, inserendo

tra gli avvertimenti quello relativo alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa [cfr. la nuova lettera *i-bis* del comma 1 dell'articolo 386 c.p.p.].

E' opportuno fin d'ora inserire tale facoltà nel corpo della comunicazione, anche se l'operatività del sistema della giustizia riparativa è stato dilazionato nel tempo, per le ragioni indicate a proposito del nuovo modulo degli avvisi alla persona offesa *ex* articolo 90 c.p.p.

Tale comunicazione in futuro dovrà essere allegata agli atti in forma di documento informatico, alla luce del nuovo comma 1 *ter* dell'articolo 386 c.p.p., ma tale disposizione, è da ritenere, è rinviata nella sua operatività alla effettiva operatività delle modifiche in tema di processo penale telematico. [articolo 87 del decreto legislativo attuativo].

Va poi ricordato, a completamento delle attività che possono essere compiute "a distanza", che il nuovo articolo 391, comma 1, secondo periodo, c.p.p., prevede che la possibilità per il giudice di autorizzare l'arrestato, il fermato o il difensore che ne facciano richiesta, ad intervenire a distanza nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Ciò che impone la già evidenziata necessità di dotarsi di apposito strumentario idoneo allo scopo.

Il controllo sulla perquisizione

L'articolo 1, comma 24, della legge delega reca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo ha dovuto adeguarsi nell'esercizio della delega in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione.

In particolare, il Governo è stato chiamato a modificare il codice di procedura penale, prevedendo il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.

Per l'effetto, in sede di attuazione, si è intervenuti, da un lato, costruendo *ex novo* una apposita disciplina, contenuta nell'articolo 252 *bis* c.p.p., diretta a prevedere l'istituto dell'opposizione come metodica di controllo che l'interessato può attivare nei confronti di una perquisizione non seguita da sequestro, e, dall'altro, introducendo, nel corpo dell'articolo 352 c.p.p., un nuovo comma 4 *bis*, con il quale l'istituto dell'opposizione viene esteso anche alla perquisizione, non seguita da sequestro, che sia stata oggetto di convalida da parte del pubblico ministero.

Con questo intervento si è inteso corrispondere alla sentenza del 27 settembre 2018 (Brazzi v. Italia), con la quale la CEDU ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata) in un caso di perquisizione domiciliare disposta dal pubblico ministero, non seguita da sequestro, ritenendo che il ricorrente non disponesse né di un controllo di legalità *ex ante* della misura né di un sindacato *ex post* della legittimità della stessa.

Di qui la necessità di prevedere allorquando manchi – come nel caso della perquisizione- un intervento autorizzativo del giudice, uno strumentario successivo [controllo giurisdizionale *ex post*] con cui l'interessato può far valere "le imperfezioni legate all'emissione e, eventualmente, al contenuto del mandato di perquisizione".

È ovvio che gli spazi per un controllo dell'interessato ci sono e sono soddisfattivi quando alla perquisizione segua il sequestro: giacché l'interessato può attivarsi con l'impugnazione di merito [riesame] e poi di legittimità.

Il problema che si è posto riguarda, invece, la perquisizione non seguita da sequestro, rispetto alla quale finora l'interessato non è stato in alcun modo tutelato.

È sempre stato pacifico, infatti, che avverso la perquisizione negativa non vi fosse spazio per presentare richiesta di riesame [cfr., per tutte, Sezioni unite, 20 novembre 1996, Bassi ed altri], né, più in generale, per ricorrere a qualsiasi altro mezzo di impugnazione [cfr. Sezione I, 19 gennaio 1994, Frignani; Sezione V, 19 dicembre 2000, Bellomo; isolatamente, in senso contrario, Sezione III, 4 febbraio 2000, Grova ed altro], in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'articolo 568 c.p.p.

Si è così deciso di intervenire proprio a fronte di tale lettura interpretativa della giurisprudenza e dell'obiettiva assenza di uno strumento di tutela *ad hoc*.

Ed allora, proprio per corrispondere alle indicazioni della CEDU e accogliendo anche i suggerimenti della Commissione Lattanzi, si è ritenuto di costruire lo strumentario di tutela come "opposizione", sulla falsariga di quanto già previsto con riguardo al sequestro dall'articolo 263, comma 5, c.p.p.: nel corso delle indagini preliminari, contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono appunto proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari che provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 c.p.p.

L'intervento, come si è visto, si è sostanziato in primo luogo nell'introduzione del nuovo articolo 252 *bis* c.p.p., espressamente dedicato all'opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, il cui testo recita:

"1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge".

Quanto ai "vizi" deducibili con l'opposizione, rileva il disposto del comma 3: la doglianza deve incentrarsi sulla mancanza dei presupposti per disporre la perquisizione, tanto che il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando accerta che la perquisizione "è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge".

Non è previsto, né necessario, per soddisfare l'interesse dell'opponente, proprio in difetto di sequestro, che il provvedimento del giudice arrivi a pronunciarsi sull'"invalidazione" dell'atto, che sarebbe *inutiliter data*. In altri termini, trattandosi di "opposizione" rispetto ad un provvedimento che non ha prodotto effetti di sorta, il giudice dovrà solo pronunciarsi, in astratto [non essendoci stata alcuna "apprensione" di cose], sulla legittimità/illegittimità della perquisizione.

Del resto, non va trascurato di considerare che il rimedio concerne la perquisizione non seguita da sequestro.

Mentre in caso di sequestro non solo lo strumentario di tutela è quello [già] previsto dal codice di rito avverso la misura reale [riesame, appello, ricorso per cassazione], ma, in proposito, vale il principio

pacifico in forza del quale, comunque, l'invalidità, e finanche la nullità, del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse [di recente, Sezione I, 11 gennaio 2022, Manocchia; Sezione V, 8 marzo 2018, La Cognata ed altro; in precedenza cfr. anche Sezioni unite, 27 marzo 1996, Sala].

Quanto ai motivi di censura veicolabili con l'opposizione, assume rilievo il principio pacifico secondo cui la perquisizione non deve trasformarsi da strumento di ricerca della prova in strumento di ricerca della *notitia criminis*, onde è illegittima qualora non trovi giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o sia eseguita in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato [cfr. Sezione III, 20 marzo 2013, PM in proc. Chifor].

Ciò significa – e sul punto voglio richiamare l'attenzione comune- anche che nel provvedimento di perquisizione devono essere individuati, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non già sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili nei fatti addebitati e permettendo la verifica del nesso di pertinenzialità nei sensi indicati dall'articolo 253 c.p.p. [Sezione V, 24 maggio 2018, Vettorazzi].

L'opposizione, secondo quanto indicato nel comma 1, può essere presentata dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e dalla persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita. Peraltro, nella Relazione illustrativa, attraverso una corretta lettura del principio dell'interesse all'impugnazione [articolo 568, comma 4, c.p.p.], si afferma che legittimata ben può essere, ove appunto dimostri il proprio interesse, anche la persona indagata che non sia stata al contempo destinataria diretta della perquisizione.

Il comma 2 subordina l'esperibilità del rimedio al rispetto del termine di dieci giorni, mutuato – secondo quanto osservato nella Relazione illustrativa- dalle disposizioni in tema di riesame reale [articolo 324 c.p.p.], cui si è fatto riferimento anche per il *dies a quo* di decorrenza, fissato nel momento dell'esecuzione del provvedimento ovvero nella diversa e successiva data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

L'introduzione dell'articolo 252 *bis* c.p.p., imposta letteralmente dalla delega, riguarda il “decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero”.

Peraltro, voglio richiamare l'attenzione comune sul fatto che, in sede di attuazione si è ritenuto che analogo rimedio, per identità di ratio, dovesse essere riconosciuto anche nei confronti della “perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria di iniziativa” ai sensi dell'articolo 352 c.p.p., sia pure nella sola ipotesi in cui sia intervenuta convalida da parte del pubblico ministero.

Per l'effetto, si spiega la modifica introdotta nei commi 4 e 4 *bis* dell'articolo 352 c.p.p., laddove si è introdotto l'identico rimedio dell'opposizione nei confronti della perquisizione [non seguita ovviamente da sequestro] eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidata dal pubblico ministero.

Il rimedio non è ovviamente applicabile, perché ultroneo rispetto alle esigenze di garanzia dell'interessato, nel caso in cui il pubblico ministero, con decreto motivato, non abbia convalidato la perquisizione per difetto dei presupposti di legge.

Ciò significa – come si osserva esattamente nella Relazione illustrativa- che il pubblico ministero è comunque tenuto a pronunciarsi, con decreto motivato, sulla perquisizione [cfr. il comma 4, secondo periodo, dell'articolo 352 c.p.p.], perché il rimedio dell'opposizione sarebbe esperibile laddove il

pubblico ministero non abbia comunque provveduto motivatamente sui presupposti di legittimità della perquisizione, magari perché il verbale gli sia stato trasmesso fuori termine.

Da quanto esposto, deriva in sintesi vuoi per il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, vuoi per quello adottato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, la necessità di spiegare, nel provvedimento, le ragioni e l'oggetto dell'atto, onde prevenire contestazioni in sede di opposizione, magari giustificate dall'indeterminatezza dell'attività o da una superficialità nella motivazione del pubblico ministero in sede di convalida.

Queste prime riflessioni sulla Riforma – che saranno seguite da altre su altre parti del *novum* necessitanti di autonoma considerazione- impongono una particolare attenzione per quanto attiene la fase della prima attuazione.

Ovviamente, le conclusioni raggiunte, utili per una prima riflessione e un orientamento operativo, potranno essere rivalutate laddove pervenissero auspiccate indicazioni chiarificatorie della Procura generale della Cassazione e del DAG del Ministero della giustizia.

Per quanto attiene, allora, le parti di interesse della polizia giudiziaria, gli organi di vertice destinatari della presente, sono pregati di diffonderne l'informazione e di segnalare eventuali dubbi e incertezze.

Ciò deve intendersi, per le autorità fuori provincia di Bologna, ai limitati fini delle NDR di interesse della Procura distrettuale.

Bologna, 19 OTT, 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Amato





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di BOLOGNA

Avviso alla persona offesa
(Artt. 90 bis cpp e 101 c.p.p.)

In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *quinqüies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente.

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato del reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p.

Si avvisa, comunque, che quale querelante, si ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato [vi è facoltà, peraltro, ove non si sia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente]; con l'obbligo conseguente, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione.

Si avvisa, peraltro, che ove si sia nominato un difensore, si sarà domiciliati presso quest'ultimo; mentre, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno

eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

Si avvisa, infine, che, in difetto di nomina di un difensore e in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 commi 1, 2 e 3 ter c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'art. 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione. L'avviso comunque non sarà dovuto nell'ipotesi in cui successivamente intervenga remissione di querela.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte [in tal caso non sarà dovuto l'avviso della successiva richiesta di archiviazione]; salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 *septies* c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di remissione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 *bis* c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa, ancora, se il reato è procedibile a querela, che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela.

Si avvisa del fatto che l'ordinamento mira a promuovere, laddove e possibile, la conciliazione tra le parti attraverso la remissione della querela e la partecipazione, quando saranno operativi, ai programmi di giustizia riparativa, cui i potrà accedere.

Si avvisa, poi, che l'ordinamento prevede, alle condizioni di legge, la possibile definizione del procedimento con la messa alla prova dell'imputato o con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; istituti nell'ambito dei quali si ha la facoltà di partecipare. In particolare, rispetto a quest'ultimo istituto, ove il pubblico ministero ritenga di avanzare richiesta di archiviazione per la riconosciuta particolare tenuità del fatto, si possono esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p., nel caso presentando formale motivata opposizione.

Si da atto che l'interessato, espressamente interpellato, ha dichiarato di avere conoscenza della lingua italiana.

Bologna,

l'Ufficiale di polizia giudiziaria

Per presa visione e ritiro di copia

Intestazione Ufficio

OGGETTO: Verbale di conoscenza del procedimento e d'identificazione, dichiarazione e/o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349, 161 c.p.p. redatto a carico di:

✓

Il _____ alle ore _____, negli uffici del _____ avanti al sottoscritto Ufficiale/agente di Polizia giudiziaria effettivo al predetto reparto, è presente la persona sopra indicata la quale preliminarmente dichiara:-----

☐ parlo e comprendo la lingua italiana."-----

☐ non parlo e non comprendo la lingua italiana, conosco le seguenti lingue _____".-- //

La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. _____, commesso/accertato in _____, in data _____ sinteticamente si contesta il seguente fatto: _____

e che in relazione a dette indagini potrà avere ulteriori informazioni presso l'autorità procedente. Si avvisa, altresì, che, a seguito dell'inoltro della denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procederà ad iscrivere procedimento penale rispetto al quale si ha diritto di partecipare e di essere presenti, con la conseguenza che, laddove si rimanesse "assenti", l'esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di procedere, essendo "rappresentati" dal difensore, di fiducia o di ufficio (articolo 420 bis)". -----

La persona viene invitata a dichiarare le proprie generalità, i recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi rifiuta di darle e/o le dà false, l'interessato dichiara: Sono e mi chiamo _____

La persona sottoposta alle indagini è avvertita che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini dichiara:-----

☐ "nomino difensore di fiducia l'avvocato _____

☐ "non sono in grado/non intendo nominare un difensore di fiducia."-----

Stante la mancata nomina del difensore di fiducia, si provvede, tramite call center e/o sito internet a nominare difensore d'ufficio.

Viene nominato quale difensore d'ufficio l'avvocato _____.

Alla persona intervenuta sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore di ufficio: _____

Invitato a dichiarare od eleggere domicilio in Italia a norma dell'articolo 161 del c.p.p. uno dei luoghi indicati nell'art.157 co. 1 c.p.p. (luogo di abitazione o dell'esercizio abituale dell'attività lavorativa) o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è avvertita che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale

comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.-----

Preso atto di quanto sopra dichiara eleggo/dichiaro domicilio _____

dichiaro domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio sopra menzionato, individuato secondo il turno, come disciplinato dalla vigente normativa si procedeva a contattarlo all'utenza telefonica _____ O (specificare altro modo) _____ il quale riferiva di:-----

☐ "non accettare la domiciliatura.-----

☐ "accettare la domiciliatura.-----

L'ufficio preso atto che il difensore d'ufficio non ha accettato la domiciliatura, invita l'indagato a dichiarare e/o a eleggere un nuovo domicilio con a norma dell'art 161 c.p.p. con gli avvisi di cui sopra. L'indagato dichiara _____

La persona sottoposta ad indagini viene espressamente avvertita del fatto che tutte le successive comunicazioni relative al procedimento verranno effettuate nel luogo e presso la persona sopra indicata e che, ai fini della conoscenza dell'ulteriore corso del procedimento e dell'eventuale successivo processo, sarà suo onere acquisire periodicamente informazioni presso il domiciliatario. La persona sottoposta ad indagini viene, quindi, avvisata che, in ottemperanza alla indicazione generale del Procuratore della Repubblica di Bologna, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, l'indagato ha facoltà di essere ammesso alla prova, anche su proposta del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 168 bis c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova; e si avvisa, altresì, che, sempre laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta, il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 bis, c.p.p. nel caso presentando formale motivata opposizione. La persona intervenuta è altresì edotta della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa".-----

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui al foglio 1, dandosi atto che il presente verbale è composto da 2 fogli dattiloscritti. Copia del presente verbale viene rilasciata all'indagato per gli usi consentiti dalla legge. -----

La persona indagata

Il verbalizzante